



ASGP

Associazione Svizzera
dei Guardapesca

STATUTI

Titolo	Numero	Pagina
Nome, sede, anno d'esercizio	1	2
Scopo dell'associazione	2	3
Soci	3	3
Organizzazione	4	4
Finanze	5	7
Disposizioni finali	6	8

1. Nome, sede, anno di esercizio

- 1.1 L'Associazione svizzera dei guardapesca, di seguito ASGP, è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero (CC) e dei presenti statuti.
- 1.2 L'ASGP è apolitica e aconfessionale.
- 1.3 L'ASGP ha sede nel luogo di lavoro e di domicilio del presidente¹.
- 1.4 L'esercizio inizia e termina annualmente con lo svolgimento dell'assemblea generale ordinaria.

¹I termini di genere maschile nei presenti statuti si riferiscono a persone di entrambi i sessi.

2. Scopo dell'associazione

- 2.1 L'ASGP tutela e promuove gli interessi della vigilanza cantonale sulla pesca.
- 2.2 I compiti dell'ASGP comprendono:
 - la promozione della formazione professionale, di base e continua, compreso lo svolgimento periodico dell'esame professionale federale di guardiapescas,
 - la difesa degli interessi dell'associazione e dei suoi soci nei confronti delle autorità federali e cantonali, di altre associazioni, federazioni e comunità nonché del pubblico,
 - il sostegno di altre associazioni di pesca e gruppi professionali affini nonché la collaborazione con essi.
- 2.3 Mediante decisione dell'assemblea generale, l'ASGP può assumere altri compiti nell'interesse generale della pesca e delle scienze della pesca.

3. Soci

- 3.1 I soci dell'ASGP comprendono: i soci attivi, i soci liberi e i soci onorari.
- 3.2 Ogni persona fisica che lavora nella vigilanza cantonale sulla pesca o in una professione tematicamente affine può diventare socio.
- 3.3 I soci attivi sono soci che non hanno ancora raggiunto l'età pensionabile.
- 3.4 In merito all'ammissione di soci attivi decide il comitato.
- 3.5 I soci attivi sono tenuti a pagare annualmente la quota sociale decisa dall'assemblea generale.
- 3.6 I soci liberi sono soci che hanno raggiunto l'età pensionabile. L'anno del pensionamento devono ancora pagare la quota sociale. Successivamente sono esentati da

tale obbligo e hanno pieno diritto di voto e di elezione alle assemblee dell'ASGP.

- 3.7 I soci onorari sono soci di cui sono riconosciuti particolari meriti per l'ASGP. Sono nominati dall'assemblea generale con la maggioranza degli aventi diritto di voto presenti. Sono esentati dall'obbligo di pagare la quota sociale e hanno pieno diritto di voto e di elezione alle assemblee dell'ASGP.
- 3.8 Con l'adesione, ogni socio riconosce gli statuti nonché le altre prescrizioni e decisioni dell'ASGP.
- 3.9 L'adesione cessa mediante decesso, dimissioni o esclusione
- 3.10 Il recesso dall'associazione è possibile mediante dimissioni per la fine dell'esercizio. Contemporaneamente cessa il diritto di avvalersi dei servizi di tutte le strutture dell'ASGP.
- 3.11 Il comitato può escludere, mediante semplice decisione, i soci che violano gli interessi dell'ASGP o gli statuti, infrangono prescrizioni e decisioni o non adempiono gli obblighi finanziari.
- 3.12 Prima dell'esclusione occorre sentire il socio interessato o dargli la possibilità di prendere posizione per iscritto.
- 3.13 Le dimissioni o l'esclusione non esentano dagli obblighi esistenti nei confronti dell'ASGP.

4. Organizzazione

- 4.1 Gli organi dell'ASGP sono i seguenti:
 - 4.1.1 Assemblea generale
 - 4.1.2 Comitato
 - 4.1.3 Ufficio di revisione
 - 4.1.4 Commissioni e delegazioni dell'ASGP
- 4.2 L'assemblea generale è l'organo superiore dell'ASGP. I soci sono convocati per iscritto all'Assemblea con un preavviso di 30 giorni, con allegato l'ordine del giorno. L'invio della

convocazione e dell'ordine del giorno può avvenire anche in forma elettronica. Le proposte da trattare all'Assemblea generale vanno inoltrate per iscritto alla presidenza entro 40 giorni dalla data dell'assemblea. In merito alle proposte non presentate entro il termine è possibile decidere solo con l'approvazione all'unanimità degli aventi diritto di voto presenti.

- 4.3 Salvo altra disposizione, le elezioni e le votazioni sono decise con la maggioranza semplice. In caso di parità di voti, decide il voto del presidente o di chi lo supplisce. Le modifiche degli statuti richiedono l'approvazione di una maggioranza di due terzi degli aventi diritto di voto presenti.
- 4.4 Di norma, le votazioni e le elezioni si tengono in modo palese. Si tengono votazioni o elezioni segrete solo se lo richiede il comitato o un terzo degli aventi diritto di voto presenti.
- 4.5 L'assemblea generale ordinaria si tiene una volta all'anno. Il comitato decide l'ora e il luogo. L'ordine del giorno dell'assemblea generale è il seguente:
 - 4.5.1 Verbale
 - 4.5.2 Rapporto annuale del presidente
 - 4.5.3 Conto annuale e rapporto di revisione
 - 4.5.4 Discarico del comitato
 - 4.5.5 Preventivo
 - 4.5.6 Elezione del presidente, del comitato, dei revisori e di eventuali membri delle commissioni e delegati dell'ASGP
 - 4.5.7 Proposte
 - 4.5.8 Quota sociale
 - 4.5.9 Programma annuale
 - 4.5.10 Varie
- 4.6 Si tiene un'assemblea generale straordinaria se la convoca il presidente o, in sua assenza, chi lo supplisce o la richiedono

per iscritto due terzi dei soci o l'ufficio di revisione, indicandone lo scopo. Il presidente o chi lo supplisce deve convocare un'assemblea generale straordinaria entro 30 giorni, con allegato l'ordine del giorno.

- 4.7 L'assemblea generale è presieduta dal presidente o, in sua assenza, da chi lo supplisce.
- 4.8 Il comitato gestisce gli affari correnti ed esegue le decisioni dell'assemblea. È composto dalle seguenti persone:
 - 4.8.1 Presidente
 - 4.8.2 Vicepresidente
 - 4.8.3 Cassiere
 - 4.8.4 Attuario
- 4.9 Il presidente può designare altri funzionari nel comitato o invitare alle riunioni soci o esperti esterni, a seconda dell'argomento.
- 4.10 I membri del comitato sono eletti tenendo adeguatamente conto delle lingue e delle regioni.
- 4.11 Il comitato è eletto per quattro anni; è ammessa la rielezione. In caso di partenza di membri del comitato durante il periodo in carica, il comitato può riorganizzarsi autonomamente fino all'assemblea generale successiva.
- 4.12 Il comitato si riunisce su invito del presidente o, in sua assenza, del vicepresidente o di un membro del comitato, ogni qualvolta gli affari lo richiedano.
- 4.13 Il comitato delibera validamente se sono presenti tre membri. Si applica la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, decide il presidente o chi lo supplisce.
- 4.14 Per l'ASGP hanno diritto di firma, collettiva a due, il presidente, l'attuario e il cassiere.

- 4.15 L'ufficio di revisione è composto da due persone elette dall'assemblea generale per quattro anni. Queste persone hanno il diritto di prendere visione della contabilità in qualsiasi momento. Controllano il conto annuale almeno una volta all'anno prima dell'assemblea generale e presentano a quest'ultima un rapporto scritto. I membri dell'ufficio di revisione non possono appartenere al comitato o a un altro organo dell'ASGP. Possono essere eletti nell'ufficio di revisione anche persone non socie dell'ASGP.
- 4.16 Le commissioni sono composte da un presidente e almeno altri due soci.
- 4.17 Le commissioni trattano compiti e questioni speciali dell'ASGP, elaborano proposte all'attenzione del comitato e presentano eventuali proposte all'assemblea generale. Le commissioni si costituiscono da sé e tengono una loro contabilità.
- 4.18 I membri del comitato, dell'ufficio di revisione e delle commissioni non hanno diritto ad alcuna retribuzione da parte dell'ASGP.

5. Finanze

- 5.1 Le entrate dell'ASGP comprendono le quote sociali, i contributi volontari e le donazioni, il reddito della sostanza nonché i proventi di altre prestazioni dell'ASGP.
- 5.2 Per le uscite che superano il preventivo, il comitato ha il diritto di decidere esborsi fino a 10 000.- CHF o al 10 % del preventivo approvato dall'assemblea generale. L'aver di cassa non può diventare negativo in seguito a tali esborsi. Sono eccettuate le posizioni del preventivo riservate alle commissioni.
- 5.3 Per i debiti dell'ASGP risponde esclusivamente il patrimonio sociale; è esclusa una responsabilità personale dei soci. I

soci dimissionari o esclusi non hanno dritto al patrimonio dell'ASGP.

6. Disposizioni finali

- 6.1 Le proposte di modifica degli statuti sono presentate all'assemblea generale per decisione dal comitato o su richiesta scritta di un socio.
- 6.2 In merito allo scioglimento dell'ASGP decide l'assemblea generale. La decisione di scioglimento richiede una maggioranza di due terzi degli aventi diritto di voto presenti.
- 6.3 La presente versione degli statuti entra in vigore dopo l'approvazione da parte l'assemblea generale alla data indicata sotto e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Approvati dall'assemblea generale del 18 agosto 2021 a Lugano

Per il comitato dell'Associazione Svizzera dei Guardapesca (ASGP):

Il presidente:



L'attuario:

